



# COMUNE DI ISCHIA

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/03/2006

N. 72

### OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2006.

L'anno duemilasei , addì sette, del mese di marzo, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO		X
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina sull' I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 43 del 22.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 con il quale si stabilisce che "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";

VISTA la delibera di G.M. n° 55 del 04/03/2003 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2003, nonché la successiva di modifica n° 80 del 03/04/2003, nonché le delibera di G.C. n°107 del 10/05/2004 e la n°105 del 7/05/2005;

**DATO ATTO:**

- che la legge finanziaria 266/2005 differisce al 31/03/2006 il termine per l'approvazione del bilancio previsionale per l'esercizio 2006;
- delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta I.C.I.:
  1. l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4‰, né superiore al 7‰ e può essere diversificata entro tale limite con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati ed infine può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
  2. l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque in misura non inferiore al 4‰, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
  3. la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 2001 in € 206,58;
  4. l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo della detrazione di € 103,29, può essere elevato fino € 258,22, nel rispetto del riequilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
  5. limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore ad € 258,22; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
  6. i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  7. i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4‰ a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

**RITENUTOi:**

1. confermare per il 2006 l'aliquota dell'imposta al 7‰ ( sette per mille) per l'abitazione principale e per tutte le altre unità immobiliari ed i terreni;
2. determinare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in € 206,58;
3. determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 258,00 per i portatori di handicap con attestato di invalidità civile precisando che tale detrazione verrà applicata al nucleo familiare, risultante da stato di famiglia, in cui è presente un portatore di handicap;
4. avvalersi della facoltà di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che detta unità non sia data in uso ad altri, compreso parenti ed affini;

5. sono altresì equiparate alle abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

VISTO la Legge finanziaria per il 2006 n°266 del 30/12/2005;

VISTO l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

1. Confermare per l'anno 2006 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nel Comune di Ischia nella misura del 7‰ (sette per mille) per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso destinate, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;

2. determinare in:

➤ € 206,58 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

➤ € 258,00 la detrazione per abitazione principale per i portatori di handicap con attestato di invalidità precisando che tale detrazione verrà applicata al nucleo familiare, risultante da stato di famiglia, in cui è presente un portatore di handicap;

3. considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che detta unità non sia data in uso ad altri, compreso parenti ed affini;

4. equiparate alle abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito:

➤ ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

➤ al coniuge, ancorché separato o divorziato;

5. Stimare, il gettito complessivo previsionale dell'imposta, data l'invarianza di aliquote e detrazioni, pari ad € 4.850.000,00 che verrà iscritto nel bilancio di previsione 2006;

6. Disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Responsabile della 2<sup>a</sup> Area del Settore Finanziario;

7. Copia della presente deliberazione è trasmessa, a cura della Segreteria, alla Società Genesis S.r.l., con obbligo per quest'ultima di dare la più ampia conoscenza ai contribuenti dell'aliquota e delle agevolazioni come sopra deliberate, nonché curare l'inserimento dei dati e delle risultanze nella banca dati del C.N.C. e dell'ANCI;

8. Allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

9. Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE  
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

**CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'**

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

**TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

**ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO**

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima

- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

\_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

